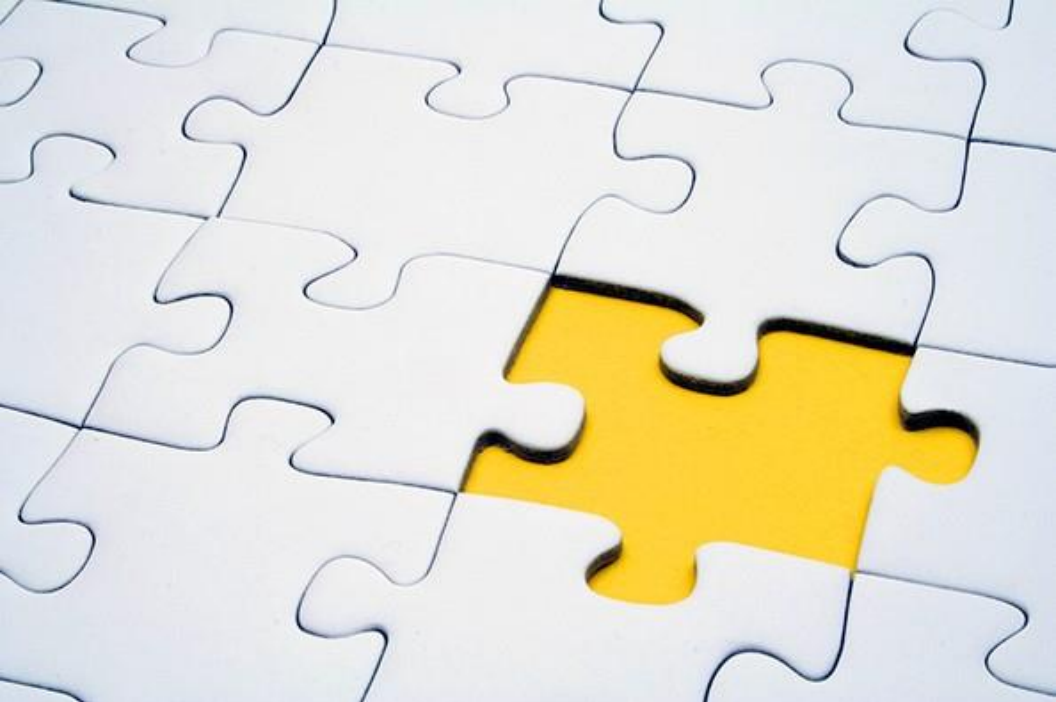




BANDO A.A. 2025/2026

REDDITI E PATRIMONI ALL'ESTERO

Guida alla presentazione





AGENZIA
PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO DELL'UMBRIA

Redditi e Patrimoni all'Estero

Guida alla presentazione della
documentazione attestante redditi percepiti e
patrimoni posseduti all'Estero

a.a. 2025/2026

INDICE

TITOLO I - DOCUMENTAZIONE

1. DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE NECESSARIA AI FINI DELL'IDONEITÀ ALLA BORSA DI STUDIO

TITOLO II - LEGALIZZAZIONE

1. STUDENTI STRANIERI PROVENIENTI DA PAESI APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA
2. STUDENTI STRANIERI PROVENIENTI DA PAESI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA
3. STUDENTI APOLIDI O IN REGIME DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE
4. STUDENTI PROVENIENTI DA PAESI PARTICOLARMENTE POVERI O A BASSO SVILUPPO UMANO

TITOLO III - TRADUZIONE

1. LA TRADUZIONE GIURATA E ASSEVERATA DEI DOCUMENTI ATTESTANTI REDDITI PERCEPITI E PATRIMONI POSSEDUTI ALL'ESTERO

TITOLO IV - APPENDICI

1. ELENCO DEI PAESI UE CHE HANNO RATIFICATO LA CONVENZIONE DI LONDRA DEL 7 GIUGNO 1968
2. ELENCO DEI PAESI UE CHE HANNO RATIFICATO LA CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 25 MAGGIO 1987
3. ELENCO DEI PAESI UE CHE LEGALIZZANO A MEZZO APOSTILLE
4. ELENCO DEI PAESI EXTRA-UE CHE LEGALIZZANO A MEZZO APOSTILLE
5. ELENCO DEI PAESI PARTICOLARMENTE POVERI O A BASSO SVILUPPO UMANO
6. PAESI CON PARTICOLARI MODALITÀ DI REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

TITOLO I

DOCUMENTAZIONE

1

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE NECESSARIA AI FINI DELL'IDONEITÀ ALLA BORSA DI STUDIO

Dalla documentazione prodotta si devono evincere le informazioni di seguito riportate.

In nessun caso e per nessuna motivazione saranno accettate documentazioni in forma di auto-dichiarazione, dichiarazione giurata o affidavit.

A. LA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

È necessario produrre un certificato attestante la composizione della famiglia di appartenenza, che riporti il nome e il cognome completi e luogo e data di nascita per ciascun componente.

↪ Casi Particolari

Stato di famiglia con presente un solo genitore:

- in caso di divorzio/separazione: occorre il provvedimento del tribunale attestante il divorzio o la separazione;
- in caso di morte: occorre il certificato di morte;
- in caso di studente non riconosciuto dal padre: occorre il certificato di nascita dello studente;
- in caso di genitore irreperibile: occorre la certificazione dell'irreperibilità effettuata dalle autorità competenti;
- in caso di presenza di un tutore: è necessario presentare atto di nomina del tutore delle autorità competenti;

Lo studente è orfano di entrambi i genitori:

- è necessario consegnare i certificati di morte di entrambi i genitori;

Presenza nello stato di famiglia di fratelli/sorelle maggiorenni sposati:

- è necessario presentare il certificato di matrimonio dei fratelli/sorelle;

oppure

- deve essere specificato lo stato civile del fratello/sorella nel certificato della composizione della famiglia;

Presenza nello stato di famiglia di fratelli/sorelle maggiorenni non conviventi con la famiglia di origine:

- è necessario presentare il certificato di residenza del fratello/sorella non convivente

oppure

- può essere specificato nel certificato della composizione della famiglia.

B. L'ATTIVITÀ ESERCITATA DA CIASCUN COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE, MAGGIORENNE, NEL 2024 COMPRESI FRATELLI E SORELLE

↳ Casi Particolari

Nei casi in cui alcuni componenti del nucleo non esercitino alcuna attività

È necessario presentare idoneo certificato che attesti la condizione di non occupazione o lo stato di disoccupazione e l'ammontare dell'eventuale indennità di disoccupazione o simile percepita.

C. IL PERIODO DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA DI CIASCUN COMPONENTE NEL 2024

D. IL VALORE DEL REDDITO CONSEGUITO NELL'ANNO 2024

È necessario produrre una certificazione rilasciata da Amministrazione pubblica competente per la gestione fiscale con riportati i redditi lordi complessivi (incluse le tasse) da lavoro o pensione percepiti da ciascuno dei componenti maggiorenni del nucleo familiare nell'anno solare 2024.

↪ Casi Particolari

Se non si è in possesso del certificato sopra indicato può essere presentato uno dei seguenti documenti:

- certificato rilasciato del datore di lavoro con indicazione del salario percepito nell'anno solare 2024 (da gennaio a dicembre) comprensivo delle tasse;
- l'ultima busta paga (dicembre 2024) dove risulta il reddito complessivo percepito nell'anno 2024;
- tutte le 12 buste paghe mensili del reddito percepito nell'anno solare 2024, se nell'ultima busta paga di dicembre 2024 non risulta il reddito complessivo;
- certificato rilasciato dalle Autorità competenti che attesti la eventuale condizione di studente dei componenti del nucleo che non hanno prodotto reddito nell'annualità 2024;

E. FABBRICATI POSSEDUTI DA CIASCUNO DEI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE AL 31 DICEMBRE 2024

È necessario produrre una certificazione con l'indicazione della superficie in metri quadrati dei fabbricati posseduti da ogni componente maggiorenne del nucleo familiare.

↪ Casi Particolari

- Se non si è in possesso della casa di abitazione del nucleo, va presentato uno dei seguenti documenti:
- contratto di affitto in essere e legalmente valido nello Stato di provenienza con riportato il canone di locazione;
- documento legalmente valido attestante il comodato d'uso gratuito o la cessione di fabbricato;
- certificazione rilasciata dalle competenti Autorità che attesti, per ciascun componente del nucleo familiare, che non vi sono immobili di proprietà.

F. L'AMMONTARE DELL'EVENTUALE MUTUO RESIDUO SULLA CASA DI ABITAZIONE E/O SUGLI ALTRI IMMOBILI, AL 31/12/2024

G. IL VALORE DEL PATRIMONIO MOBILIARE POSSEDUTO DA OGNISINGOLO COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE

È necessario produrre, dai conti correnti di ciascun componente del nucleo, la giacenza media 2024 o il saldo medio di ciascun mese del 2024 (da gennaio a dicembre).

H. L'EVENTUALE INVALIDITÀ O HANDICAP DOCUMENTATO DELLO STUDENTE OVE SIA STATO RICONOSCIUTO IN ITALIA

Tutti i valori monetari devono essere espressi in valuta locale oppure in euro sulla base del tasso medio di cambio delle valute estere dell'anno 2024, derivato da fonti istituzionali.

- ATTENZIONE -

Lo studente che intenda fruire dello [STATUS DI INDIPENDENTE](#) dovrà obbligatoriamente presentare documentazione comprovante:

- il proprio reddito da lavoro per gli anni d'imposta 2023 e 2024;
- la residenza diversa rispetto a quella della propria famiglia d'origine da almeno 2 anni al momento di presentazione della domanda.

TITOLO II

LEGALIZZAZIONE

1

STUDENTI STRANIERI PROVENIENTI DA PAESI APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA

Gli studenti stranieri provenienti da uno dei Paesi dell'Unione Europea sono tenuti a presentare, entro i termini di scadenza fissati dal Bando di Concorso, lo stato di famiglia e la documentazione relativa alle condizioni economiche e patrimoniali (come riportate al **TITOLO I**) tradotti in lingua italiana da un traduttore ufficiale. Laddove lo studente provenga da uno stato appartenente all'Unione Europea che non ha ratificato la Convenzione di Londra del 1968 o presenti documenti attestanti fatti non riportati nel precedente elenco (es. reddito e patrimonio) deve provvedere a far legalizzare o apostillare i documenti ai sensi della normativa vigente (per il dettaglio si veda il **TITOLO IV**).

Ai sensi del Regolamento UE 2016/1191 sono esenti da legalizzazione i documenti pubblici rilasciati dalle autorità di uno stato membro il quale obiettivo è accertare uno o più dei seguenti fatti:

- Nascita
- Esistenza in vita
- Decesso

- Nome
- Matrimonio e stato civile
- Divorzio, separazione o annullamento del matrimonio
- Unione registrata
- Scioglimento unione registrata
- Filiazione
- Adozione
- Domicilio e/o residenza
- Cittadinanza
- Assenza di precedenti penali

⇒ Per informazioni sulle modalità di traduzione e legalizzazione dei documenti stranieri, consultare il sito del [MINISTERO DEGLI ESTERI](https://www.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/italiani-all-estero/traduzione-e-legalizzazione-documenti/) alla pagina: <https://www.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/italiani-all-estero/traduzione-e-legalizzazione-documenti/>

2

STUDENTI STRANIERI PROVENIENTI DA PAESI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA

Gli studenti stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea devono presentare la documentazione delle condizioni economiche e patrimoniali come riportate al **TITOLO I**.

Tale documentazione dovrà essere:

- *rilasciata dalle competenti autorità pubbliche* del Paese in cui i redditi sono stati prodotti e dove sono posseduti i patrimoni;
- *timbrata dal Ministero degli Affari Esteri* del Paese di origine;
- *legalizzata dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio* o, ove previsto, apostillata ai sensi della normativa vigente (per il dettaglio si veda il **TITOLO IV**);
- *tradotta in lingua italiana* da un traduttore ufficiale autorizzato;

Tutta la documentazione afferente i redditi e i patrimoni posseduti all'estero dovrà essere prodotta

mediante upload, accedendo al portale dell'Agenzia www.adisu.umbria.it, sezione Area studenti – accesso area riservata studenti – trasmissione documentazione documentazione redditi e patrimoni posseduti all'estero, inderogabilmente entro le scadenze fissate dal Bando di Concorso, pena la non idoneità ai benefici.

3

STUDENTI APOLIDI **O IN REGIME DI PROTEZIONE** **INTERNAZIONALE**

Gli studenti in regime di protezione internazionale e gli studenti apolidi devono produrre l' ISEE 2024 valido per il diritto allo studio Universitario, attestante i redditi e patrimoni posseduti in Italia.

Oltre all'attestazione ISEE:

- **GLI STUDENTI APOLIDI** devono presentare copia del permesso di soggiorno che attesta lo "status di apolide" o, se non ancora in possesso, copia autenticata della sentenza che dichiara la condizione di apolidia.
 - **GLI STUDENTI SOTTOPOSTI A REGIME DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE** devono presentare, in alternativa alla documentazione indicata al **TITOLO I**, il permesso di soggiorno con l'indicazione dello status di "rifugiato politico" (asilo politico), di "protezione sussidiaria" o, ove il permesso di soggiorno non sia ancora scaduto, "motivi umanitari".
- Se ancora il permesso di soggiorno non è stato rilasciato devono presentare l'attestato nominativo rilasciato dalla Questura o il provvedimento rilasciato dalla Commissione Territoriale competente nel quale

viene riconosciuto lo status di protezione internazionale.

⇒ In caso di rifiuto al riconoscimento della protezione internazionale (ad eccezione dei casi di rigetto della domanda per manifesta infondatezza della richiesta) lo studente dovrà produrre idonea documentazione che attesti la presentazione del ricorso avverso tale decisione ed eventualmente copia del permesso di soggiorno della durata limitata rilasciato in attesa della decisione del Tribunale. In questo caso lo studente sarà poi tenuto, in caso di accoglimento del ricorso, a presentare copia del permesso di soggiorno rilasciatoogli dove si evidenzia lo status di protezione internazionale riconosciuta.

La predetta documentazione dovrà essere presentata mediante upload, accedendo al portale dell'Agenzia www.adisu.umbria.it, sezione Area studenti – accesso area riservata studenti – trasmissione documentazione – documentazione regime apolidia/di protezione internazionale, inderogabilmente entro le scadenze fissate dal Bando di Concorso, pena la non idoneità ai benefici.

4

STUDENTI PROVENIENTI DA PAESI PARTICOLARMENTE POVERI O A BASSO SVILUPPO UMANO

Gli studenti provenienti da Paesi particolarmente poveri o a basso sviluppo umano possono presentare, in alternativa alla documentazione indicata al **TITOLO I**, una certificazione redatta e rilasciata dalla Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale.

→ L'elenco dei Paesi particolarmente poveri, stabilito con Decreto del M.U.R., è consultabile al **TITOLO IV**

TITOLO III

TRADUZIONE

1

LA TRADUZIONE GIURATA E ASSEVERATA DEI DOCUMENTI ATTESTANTI REDDITI PERCEPITI E PATRIMONI POSSEDUTI ALL'ESTERO

Affinché la documentazione attestante redditi percepiti e patrimoni posseduti all'estero sia valida, gli studenti dovranno corredare tutti gli originali, cartacei e conformi, della traduzione giurata ed asseverata. Infatti, quando un documento straniero deve essere utilizzato in Italia presso un ente o autorità, la sua traduzione deve essere effettuata da un traduttore ufficiale e giurata davanti al funzionario preposto.

- **LA TRADUZIONE GIURATA-ASSEVERATA:** Una traduzione giurata è una traduzione, effettuata da un traduttore professionista, autenticata e resa ufficiale da un verbale di giuramento, compilato e firmato dal traduttore. Il verbale di giuramento (= asseverazione) viene allegato alla traduzione, timbrato, validato e registrato dal Pubblico Ufficiale. Per la sua natura di atto prodotto da un organo giudiziario ha valore legale.
- **LA VALIDITÀ DELLA TRADUZIONE:** L'atto è composto da tre parti: il documento originale, la traduzione ed il verbale di giuramento, il tutto firmato, timbrato e spillato

insieme in modo da formare un unico fascicolo. La traduzione giurata viene firmata o timbrata in congiunzione con l'originale, ovvero tra la pagina dell'originale e la prima pagina della traduzione. Per questa ragione, se viene separata dall'originale e dal verbale di giuramento perde il suo valore legale.

A. LA TRADUZIONE DI DOCUMENTI FATTA ALL'ESTERO

→ **Legalizzazione presso l'ambasciata Italiana:** per i documenti legalizzati all'estero, la stessa Ambasciata italiana sul territorio provvede ad indicare le modalità e i soggetti titolati ad effettuare la legalizzazione, ove non abbia già al proprio interno un ufficio dedito a questo servizio;

→ **Legalizzazione a mezzo Apostille:** se i documenti sono stati prodotti da un Paese che abbia ratificato la convenzione dell'Aja del '61 (**TITOLO IV**), la traduzione dovrà essere effettuata da un traduttore ufficiale presente negli albi ufficiali del territorio, essere corredata dal verbale di traduzione (= asseverazione) e legalizzata insieme ai documenti originali formando un unico plico.

TITOLO IV

APPENDICI

1

ELENCO DEI PAESI CHE HANNO RATIFICATO LA CONVENZIONE DI LONDRA DEL 1968

In base alla Convenzione di Londra del 7 giugno 1968 sono esenti da legalizzazione gli atti redatti dai rappresentanti diplomatici e consolari dei seguenti Paesi:

- Austria
- Belgio
- Cipro
- Estonia
- Francia
- Germania
- Gran Bretagna (estesa a Isola di Man)
- Grecia
- Irlanda
- Lettonia
- Liechtenstein
- Lussemburgo
- Malta
- Norvegia
- Paesi Bassi (estesa a Antille Olandesi e Aruba)
- Polonia
- Portogallo
- Repubblica Ceca
- Repubblica Moldova
- Romania
- Russia
- Spagna
- Svezia
- Svizzera
- Turchia
- Ucraina

2

ELENCO DEI PAESI UE CHE HANNO RATIFICATO LA CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 25 MAGGIO 1987

Ai sensi della Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987, ratificata dall'Italia con Legge n.106 del 24 aprile 1990, è stata soppressa ogni forma di legalizzazione o qualsiasi altra formalità equivalente o analoga fra:

- Belgio
- Danimarca
- Francia
- Irlanda
- Italia
- Lettonia
- Estonia

Per gli altri Stati comunitari, pur aderenti alla Convenzione di Bruxelles, resta fermo il regime di legalizzazione, consolare o per Apostille, qualora aderiscano alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961.

3

ELENCO DEI PAESI UE CHE LEGALIZZANO A MEZZO APOSTILLE

Ai sensi della Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 sono esenti da legalizzazione, a condizione che rechino l'"apostille", gli atti e i documenti rilasciati dai seguenti Paesi:

- | | | |
|-------------|---------------|-------------------|
| • Austria | • Irlanda | • Repubblica Ceca |
| • Bulgaria | • Lituania | • Romania |
| • Cipro | • Lussemburgo | • Slovacchia |
| • Croazia | • Malta | • Slovenia |
| • Finlandia | • Paesi Bassi | • Spagna |
| • Francia | • Polonia | • Svezia |
| • Germania | • Portogallo | • Ungheria |
| • Grecia | | |

4

ELENCO DEI PAESI EXTRA-UE CHE LEGALIZZANO A MEZZO APOSTILLE

Ai sensi della Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 sono esenti da legalizzazione, a condizione che rechino l'apostille, gli atti e i documenti rilasciati dai seguenti Paesi:

- Albania
- Andorra
- Antigua e Barbuda
- Argentina
- Armenia
- Australia
- Austria
- Azerbaijan
- Bahamas
- Bahrein
- Bangladesh
- Barbados
- Belize
- Bielorussia
- Bolivia
- Bosnia-Erzegovina
- Botswana
- Brasile
- Brunei
- Bulgaria
- Burundi
- Canada
- Capo Verde
- Cile
- Cina
- Colombia
- Corea del Sud
- Costa Rica
- Dominica
- Ecuador
- El Salvador
- Estonia
- Eswatini
- Federazione Russa
- Filippine
- Fiji
- Georgia
- Giamaica
- Giappone
- Gran Bretagna
- Grenada
- Guatemala
- Guyana
- Honduras
- Hong Kong
- India
- Indonesia
- Islanda
- Israele
- Isole Cook
- Isole Marshall
- Kazakhstan
- Kirghizistan
- Kosovo
- Lesotho
- Lettonia
- Liberia
- Liechtenstein
- Macao
- Macedonia del nord
- Malawi
- Marocco
- Mauritius
- Messico
- Moldavia

- Monaco
- Mongolia
- Montenegro
- Namibia
- Nicaragua
- Niue
- Norvegia
- Nuova Zelanda
- Oman
- Paesi Bassi
- Pakistan
- Palau
- Panama
- Paraguay
- Perù
- Regno Unito
- Repubblica Dominicana
- Ruanda
- Russia
- Saint Kitts e Nevis
- Saint Vincent e Grenadine
- Samoa
- San Marino
- Santa Lucia
- Sao Tome e Principe
- Senegal
- Serbia
- Seychelles
- Singapore
- Stati Uniti d'America
- Sud Africa
- Suriname
- Svizzera
- Tagikistan
- Tonga
- Trinidad e Tobago
- Tunisia
- Turchia
- Ucraina
- Ungheria
- Uruguay
- Uzbekistan
- Vanuatu
- Venezuela

5

ELENCO DEI PAESI PARTICOLARMENTE POVERI O A BASSO SVILUPPO UMANO

Il Ministero dell'Università e della Ricerca italiano per l'anno accademico 2025/2026 ha definito il seguente elenco dei Paesi a basso sviluppo umano:

- Afghanistan
- Angola
- Bangladesh
- Benin
- Burkina Faso
- Burundi
- Cambogia
- Central African Republic
- Chad
- Comoros
- Democratic People's Republic of Korea
- Democratic Republic of Congo
- Djibouti
- Eritrea
- Ethiopia
- Gambia
- Guinea
- Guinea Bissau
- Haiti
- Kiribati
- Lao People's Democratic Republic
- Lesotho
- Liberia
- Madagascar
- Malawi
- Mali
- Mauritania
- Mozambique
- Myanmar
- Nepal
- Niger
- Rwanda
- Sao Tome & Principe
- Senegal
- Sierra Leone
- Solomon Islands
- Somalia
- South Sudan
- Sudan
- Syrian Arab Republic
- Tanzania
- Timor-Leste
- Togo
- Tuvalu
- Uganda
- Yemen
- Zambia

6

PAESI CON PARTICOLARI MODALITÀ DI REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Il presente elenco, non esaustivo e meramente indicativo, vuole essere una guida pratica alla produzione della documentazione necessaria in quei Paesi ove esistano particolari modalità di redazione degli stessi.

IRAN

Composizione del nucleo familiare: carta di identità del capo famiglia;

Stato di casalinga: assicurazione personale

oppure

certificato dal Ministero competente per il lavoro del capo famiglia o dal datore di lavoro privato

MAROCCO

Composizione del nucleo familiare: certificato di esistenza in vita collettivo

Casa del nucleo di proprietà per eredità non registrata: certificato dall'ufficio anagrafe attestante i residenti nell'abitazione e la metratura complessiva in mq

ALGERIA

Disoccupazione: non affiliazione alla "Cassa nazionale della previdenza sociale per gli stipendiati"

Casa di abitazione in affitto con riscatto dallo Stato algerino: contratti di affitto con riscatto + certificato di residenza del nucleo con la metratura complessiva in metri quadrati

In nessun caso e per nessuna motivazione saranno accettate documentazioni in forma di auto-dichiarazione, dichiarazione giurata o affidavit.